

Sentenza 41021/2012 - Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. c) in riferimento all'art. 108 e 178 c.p.p. per mancata concessione del termine a difesa al nuovo difensore, nominato il giorno prima dell'udienza dibattimentale.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione sui presupposti dell'art. 615 bis c.p.

Il terzo motivo difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle generiche prevalenti sulla contestata aggravarne.

Il primo motivo di ricorso si pone ai limiti dell'ammissibilità, siccome meramente reiterativo di questione di rito già dedotta in sede di appello al di fuori di reale e specifico rilievo critico alle ragioni in forza delle quali il giudice a quo l'ha rigettata.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo ineccepibile l'assunto argomentativo del giudice di appello che, nel rigettare identica questione di diritto posta nei motivi di gravame, ha ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti del reato di cui all'art. 615 bis c.p.

Giuridicamente corretto è il presupposto del ragionamento giuridico secondo il quale l'introduzione dell'agente in giardino adiacente all'abitazione nella quale si trovava la persona offesa, per carpire, con mezzi di ripresa visiva, immagini della sua vita privata, non postula l'appartenenza - nell'accezione civilistica - dell'abitazione alla persona offesa, posto che la norma è intesa a tutelare le manifestazioni di vita privata che si svolgono, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. Sicché il riferimento ambientale ha il solo scopo di individuare l'ambito spaziale

oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico. In tal senso, va ribadita l'interpretazione di questa Corte, secondo cui il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza netta altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata (cfr. Cass. Sez. 5, 11.1.2011, n. 9235, rv. 251999; cfr. pure Cass. sez. 6, 26.1.2011, n. 7550, rv 249322, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di interferenze illecite, nella vita privata di cui all'art. 615 bis cod. pen. è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l'immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all'interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino).

La terza censura è palesemente infondata, posto che, se è vero che nel costrutto motivazionale in esame manca un'esplicita giustificazione del diniego della reclamata prevalenza delle attenuanti generiche, è pur vero che le ragioni del rigetto emergono per implicito - ma non per questo meno chiaramente - dalla parte motiva che reputa congrua la pena irrogata in primo grado, con ciò escludendo ogni possibilità di più favorevole determinazione.

Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.